



COIBENTAZIONE DELLE STRUTTURE OPACHE

(comma 345, articolo 1, Legge 296/2006)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

Sono agevolabili gli interventi sulle STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U [W/(m²K)] riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

Chi può accedere?	<p>Tutti i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostengono le spese di riqualificazione energetica; - possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio. <p>I contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito¹.</p>
Per quali edifici?	<p>Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi; - dotati di “impianto termico”, così come definito dalla faq n. 9D sull'ecobonus².
Entità del beneficio	<p>Aliquota di detrazione: 65% delle spese totali sostenute.</p> <p>Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare³.</p>



Requisiti tecnici dell'intervento

- L'intervento deve configurarsi come **coibentazione di strutture di edifici esistenti** (non come nuova realizzazione in ampliamento).
- L'intervento deve **delimitare un volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra**.
- I valori di **trasmittanza termica** finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26/06/2015 "requisiti minimi", devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del **D.M. 26/01/2010**⁴.

Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

- **Fornitura e posa in opera** di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell'intervento.
- **Demolizione e ricostruzione** dell'elemento costruttivo.
- **Opere provvisionali e accessorie** strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento (cfr. art. 3 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni⁵).
- **Prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l'Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E.; direzione dei lavori etc.).



Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **"Scheda descrittiva dell'intervento"** entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere⁶, ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>). La "scheda descrittiva" deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) e dal beneficiario delle detrazioni.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

1. DI TIPO "TECNICO":
 - stampa originale della **"scheda descrittiva dell'intervento"**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
 - **asseverazione**, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra⁷;
 - copia dell'**Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)** di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
 - copia della **relazione tecnica** necessaria ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
 - **schede tecniche dei materiali e dei componenti** edilizi e tecnologici impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
2. DI TIPO "AMMINISTRATIVO":
 - **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
 - **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
 - **ricevute dei bonifici**⁸ (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
 - **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.



Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016>).



Note:

¹ Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate su “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016>.

² La *faq* n. 9D sull’ecobonus può essere consultata all’indirizzo <https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-commma-347.html>.

³ Se l’intervento è eseguito contestualmente alla sostituzione dei serramenti, la detrazione massima complessiva rimane pari a 60.000 euro.

⁴ Il testo coordinato del D.M. 11/03/2008 con le modifiche del D.M. 26/01/2010 può essere consultato all’indirizzo https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/01/13/dm_11-03-08_coordinato -con_dm_26-1-10.pdf.

⁵ https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/01/13/decreto_edifici_2008.pdf (Link al Decreto 19/02/2007 “Decreto Edifici”).

⁶ La “scheda descrittiva dell’intervento” può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull’ecobonus (<https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>).

⁷ L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell’asseverazione.

⁸ I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.